

- (5) Inoltre occorre sottolineare che il fatto di tenere le misure «distillazione di vino in caso di crisi» e «aiuti all'ammasso di vino in situazioni di crisi» fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 sarebbe stato contrario allo scopo stesso di tali misure di fornire un aiuto urgente al mercato vitivinicolo in tempi di crisi. Impedire agli Stati membri di modificare i rispettivi programmi nazionali di sostegno specificamente riguardo a queste due misure, pur consentendole loro per qualsiasi altra misura, sarebbe stato in contrasto con la chiara intenzione di consentire agli Stati membri di utilizzare tali misure quanto prima e con la frequenza necessaria.
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.
- (7) Al fine di evitare di penalizzare gli Stati membri che hanno inserito nell'esercizio finanziario 2020 modifiche dei rispettivi programmi nazionali di sostegno relative alle misure eccezionali di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600

All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (*), ogniqualvolta necessario nel corso dell'esercizio finanziario 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(*) Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate (GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6).».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

